



LICEO SCIENTIFICO STATALE "R. LOMBARDI SATRIANI" - PETILIA POLICASTRO  
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE - SEDE STACCATA DI MESORACA  
LICEO SCIENTIFICO STATALE - SEDE STACCATA DI COTRONEI

**Liceo Scientifico Statale "RAFFAELE LOMBARDI SATRIANI"**

Sede Centrale: Liceo Scientifico di Petilia Policastro

Sedi staccate: Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca - Liceo Scientifico Cotronei

Via Garibaldi snc - 88837 Foresta di Petilia Policastro (tel. 0962-431345 - Fax 0962-433146)

email - krps02000q@istruzione.it - PEC: [krps02000q@pec.istruzione.it](mailto:krps02000q@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.liceopetilia.edu.it](http://www.liceopetilia.edu.it)

**Al Personale scolastico  
Agli studenti e, per loro tramite, alle famiglie  
del Liceo Raffaele Lombardi Satriani  
Sedi di Petilia Policastro, Mesoraca, Cotronei  
All'albo e al sito web della scuola**

**Circolare n. 41**

**Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Prime indicazioni operative.**

Per favorire la didattica in presenza e rendere più omogenee le misure di prevenzione, il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo decreto Covid, (DL 7 gennaio 2022, n. 1) in cui sono state pubblicate le nuove Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di concerto con il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e le Regioni.

La decisione presa dal governo tiene conto, da un lato, dei dati sanitari e dell'evoluzione della pandemia, dall'altro, rappresenta una scelta chiara che tutela la possibilità per studentesse e studenti, tenendo conto del diverso grado di vaccinazione raggiunto e del diverso grado di scuola, di continuare a frequentare in presenza, a garanzia di un'uguaglianza sostanziale di accesso al servizio scolastico.

Di seguito vengono riportate le nuove regole per la Scuola secondaria di II grado:

**-In presenza di UN CASO di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
- misura sanitaria: auto-sorveglianza\*.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

**-In presenza di due casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

**A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo** si prevede:

- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**, si prevede:

- attività didattica: **in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.**
- misura sanitaria: auto-sorveglianza\*.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti vaccinali per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

Infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

**In questo specifico caso l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è pertanto abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.**

In mancanza di esibizione della documentazione probante la condizione indicata, per l'alunno sarà prevista la DDI.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**-In presenza di ALMENO TRE casi di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

**Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi** si prevede:

- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;**
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### **Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto - sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5 ) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

### **\*Ulteriori precisazioni**

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

#### **• il regime precauzionale dell'auto-sorveglianza prevede:**

*“è fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al 5° giorno.**”*

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

Si ricorda, infine, che sono sempre in adozione le seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico:

- recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti;
- divieto di accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
- uso continuativo dei DPI;
- igienizzazione ricorrente delle mani mediante l'utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e nei corridoi.

Si confida nella consueta, fattiva, collaborazione, particolarmente importante in questo momento di estrema delicatezza.

### **Allegati:**

- Nota n.11 del 08/01/2022
- Nota n.14 del 10/01/2022
- Nota Commissario straordinario “Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi”
- Tabella riepilogativa gestione casi positivi

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Antonella Parisi**  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.L.S. n. 39/93)